



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 160 del 09/09/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI, DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, CONTABILE O PENALE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il giorno 09 del mese di settembre duemilaventiquattro alle ore 18,10 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
SINDACO	FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE
VICESINDACO	BRUNETTI PAOLO	ASSENTE
ASSESSORE	BATTAGLIA DOMENICO	ASSENTE
ASSESSORE	BRIANTE ANNA MARIA	PRESENTE
ASSESSORE	COSTANTINO FRANCESCO	PRESENTE
ASSESSORE	LANUCARA MARIA TERESA	PRESENTE
ASSESSORE	MALARA PAOLO	PRESENTE
ASSESSORE	NUCERA LUCIA ANITA	ASSENTE
ASSESSORE	ROMEO CARMELO	PRESENTE
ASSESSORE	ZOCCALI ELISA	PRESENTE

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 160 del 09/09/2024
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 09 SETTEMBRE 2024**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 164 del 25/07/2024 avente ad oggetto:

REGOLAMENTO SUI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI, DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, CONTABILE O PENALE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

REGOLAMENTO SUI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI, DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, CONTABILE O PENALE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO
avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **AVVOCATURA CIVICA**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Fedora Squillaci**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Fedora Squillaci**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI, DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, CONTABILE O PENALE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 c.2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la disposizione contrattuale vigente di cui all'articolo 59 del CCNL 2019- 2021

Patrocinio legale

- 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
- 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
- 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
- 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile.*
- 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.*

VISTA la disposizione contrattuale vigente di cui all'articolo 24 del CCNL 2019- 2021 area della dirigenza

Patrocinio legale

- 1. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi*

del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

- 2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.*
- 3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.*
- 4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
- 5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.*
- 6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n.465/1997.*
- 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari.*

VISTA la proposta di regolamento del Settore Advocatura Civica avente ad oggetto la disciplina del procedimento di rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e i direttori generali coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, contabile o penale in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di erogazione della misura relativa al rimborso delle spese legali, fornendo un indirizzo all'Ufficio Advocatura Civica ai sensi dell'art 59 del CCNL 2019-2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del testo del Regolamento;

VISTA la bozza di regolamento sui rimborsi delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e i direttori generali coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, contabile o penale in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio, istruita dalla dipendente Dicerto Valentina;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore di Advocatura Civica in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Settore Finanze ed Economato per l'attestazione della regolarità contabile;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto interministeriale 20.12.2021;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2019-2021;

PRESO atto dell'esito della votazione sopra riportato;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate a motivo del presente provvedimento, l'allegato Regolamento sui rimborsi delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e i direttori generali coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, contabile o penale in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio, quale parte integrante della presente deliberazione e il cui testo si allega quale parte sostanziale e integrante del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del seguente regolamento sul sito internet dell'Ente;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione.

ALLEGATI:

1. DELG-160-2024-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf
2. DELG-160-2024-All_2-
ALLEGATO_REGOLAMENTO_SUI_RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI.pdf
3. DELG-160-2024-All_3-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf

